



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VALLE DEL VELINO"

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 02015 CITTADUCALE (RI)

CM RIIC82000E CF 80006090577 TEL 0746/602164 FAX 0746/602164

PEO riic82000e@istruzione.it PEC riic82000e@pec.istruzione.it SITO www.icvalledelvelino.edu.it

SCUOLA DELL'INFANZIA

CRITERI FORMAZIONE SEZIONI¹

Delibera collegio dei docenti n. 59 del 27 giugno 2024

Delibera consiglio di istituto n. 52 del 28 giugno 2024

Le sezioni possono essere *omogenee* o *eterogenee per età*, su valutazione dei team docenti interessati.

Nell'istituto si privilegia il modello a sezioni miste per età per favorire l'ampliamento dei rapporti interpersonali dei bambini e delle bambine di diverse età. L'eterogeneità delle sezioni consente infatti di allargare le esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche mediante situazioni di aiuto reciproco e di apprendimento socializzato.

CRITERI:

- equilibrato rapporto numerico;
- equilibrio di genere (equità numerica tra maschi e femmine);
- equilibrato rapporto per fascia d'età;
- equa distribuzione degli alunni stranieri;
- equa distribuzione di alunni diversamente abili;
- accoglienza delle relazioni di amicizia;
- equa distribuzione di alunni che frequentano il solo turno antimeridiano;
- equa distribuzione di alunni che usufruiscono del trasporto scolastico;
- equa distribuzione dei bambini che compiono i 3 anni tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno scolastico (anticipatari).

¹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81

Articolo 9: "Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia".

1. *Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.*
2. *Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.*
3. *Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.*